

Agevolazioni finanziarie

Finanziaria 2008: rinnovato il bonus per gli incrementi occupazionali

Con la Finanziaria 2008 riparte il «bonus occupazione» da attribuire automaticamente, ad esclusivo vantaggio delle aree depresse del Mezzogiorno, alle imprese che assumeranno nel 2008. Il presente lavoro illustra in sintesi le modalità di erogazione del bonus.

a cura di **Rossella Salerno** e **Renata Carrieri** - «S.E.S.I. S.R.L.»- Cosenza

Premessa

La Legge Finanziaria 2008 (L. n. 244/2007) non manca di prestare attenzione alla questione dell'occupazione nel nostro Paese ed in particolare nelle zone depresse del Mezzogiorno.

La «promozione dell'occupazione», del resto, permane quale obiettivo fondamentale delle politiche economiche e sociali dell'intera Comunità Europea. La disoccupazione resta, infatti, un grave problema, in particolar modo per determinate categorie di lavoratori, il cui inserimento nel mercato del lavoro è ancora oggi particolarmente difficile.

Appare, pertanto, necessaria l'adozione da parte delle Autorità pubbliche di misure volte ad incentivare le imprese ad aumentare il loro livello occupazionale, a beneficio, soprattutto, dei lavoratori appartenenti a particolari categorie svantaggiate.

Combattere il precariato, sostenere le donne, i lavoratori del Mezzogiorno e l'ingresso dei giovani laureati nel mercato del lavoro, rappresentano alcuni dei principali provvedimenti adottati dalla Legge di recente approvata.

In particolare, all'articolo 2, dal comma 539 al comma 548, la Legge in esame ha previsto particolari incentivi a favore dello sviluppo occupazionale del Mezzogiorno.

Più precisamente, il Provvedimento ripropone l'incentivo del «bonus occupazione» di cui all'art. 7 della legge n. 388/2000, introdotto a decorrere dall'anno 2001 e modificato con la Legge Finanziaria 2003, che lo aveva di fatto prorogato, nella nuova versione, fino al 31 dicembre 2006. La norma, prima abrogata e oggi riproposta dal Governo, potrebbe portare a 40-50 mila nuove assunzioni nel 2008, a condizio-

ne, evidentemente, che esista la volontà da parte delle imprese di investire e di aumentare la capacità produttiva.

Le imprese, i professionisti e le famiglie (per ciò che concerne colf e badanti) avranno, pertanto, diritto ad un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, pari a 12 mila euro su tre anni (2008/2010), elevato a 15 mila euro, se l'assunzione riguarda donne svantaggiate.

Un nuovo **bonus occupazione** che, rispetto all'ultima versione scaduta il 31 dicembre 2006, prevede quale ambito di applicazione **esclusivamente** le Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, ammissibili alle deroghe per gli Aiuti di Stato a finalità regionale di cui all'articolo 83.a) e c) del Trattato UE. Restano, pertanto, escluse le aree del Centro-Nord del nostro Paese, nonostante esse rientrino tra le circoscrizioni beneficiarie degli Aiuti a finalità regionale per il periodo 2007/2013.

Rispetto alla versione precedente, inoltre, viene rinnovato il meccanismo di riconoscimento del *bonus*, che avverrà automaticamente, senza che sia necessaria la domanda di autorizzazione, una volta ottenuto il via libera da parte dell'Unione Europea.

L'entrata in vigore del credito, infatti, non è immediata, ma necessita dell'approvazione da parte della Commissione Europea.

Soggetti beneficiari

Beneficiari del *bonus*, così come previsto all'articolo 2, comma 539 della Legge in commento, sono tutti i datori di lavoro, ovvero tutti coloro che conseguentemente all'assunzione di personale dipendente acquisiscono tale veste, che nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti, stipulando un contratto a tempo indeterminato.

In particolare, il bonus spetta per ciascun lavoratore neo - assunto nel 2008 e può essere speso per gli anni 2008, 2009 e 2010.

L'agevolazione spetta, altresì, ai datori di lavoro che assumono tale qualifica a partire dal primo gennaio 2008; in tal caso, ogni nuovo assunto con un contratto a tempo indeterminato, comporterà un incremento della base occupazionale.

In particolare, risultano ammessi ai benefici gli esercenti arti e professioni, gli imprenditori (agricoli e commerciali), le società di persone e soggetti ad esse equiparate, le società di capitali, società cooperative e di mutua assicurazione, gli Enti Pubblici o privati, commerciali e non, le società ed Enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, nonché soggetti non residenti purché dotati di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato Italiano, i condomini, gli altri datori di lavoro non rientranti nella qualifica di sostituti di imposta.

Restano, invece, esclusi dal be-

neficio, le Amministrazioni dello Stato (comprese quelle ad ordinamento autonomo) anche se dotati di personalità giuridica, gli Enti Locali, i consorzi tra Enti Locali, le associazioni e gli Enti gestori del demanio collettivo, nonché le Comunità montane.

Misura dell'agevolazione

L'agevolazione in commento consiste in un credito d'imposta che sarà concesso per gli anni 2008, 2009 e 2010 (articolo 2, comma 539).

In particolare, tale credito spetta nella misura di 333 euro per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato da computare per ciascun mese, a partire da quello in cui è avvenuta l'assunzione.

Tale importo viene incrementato a 416 euro mensili nel caso in cui venisse assunta una lavoratrice donna rientrante nella definizione di «lavoratore svantaggiato» di cui al Regolamento UE n. 2204/2002 (vedi Tavola 1) previsto dalla vigente normativa comunitaria.

Come precisato, l'agevolazione fiscale sarà di tipo automatico; non sarà, pertanto, necessario presentare alcuna domanda all'Agenzia delle Entrate.

Il **credito di imposta** potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione (ai sensi del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241) con altri tributi, in sede di Dichiarazione dei Redditi (Articolo 2, comma 542) relativa al periodo di imposta per il quale tale credito è stato concesso.

In particolare, esso non concor-

rerà alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP, e non rileverà ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (cfr. Tavola 2).

Condizioni per l'accesso e cause di decadenza

Il *bonus* si rivolge alle imprese che assumono ad incremento stabile della propria base occupazionale nelle aree sopra elencate, lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato.

In particolare, così come previsto all'articolo 2, comma 540 della Legge, esso spetta per ogni unità lavorativa risultante come differenza tra il numero, rilevato per ciascun mese (ci si riferisce al periodo intercorrente dal mese di assunzione fino al dicembre 2010), dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e la media dei lavoratori occupati nell'anno 2007 con analogo contratto.

Per ciò che concerne, invece, le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal Contratto Nazionale.

Il comma 541, inoltre, sancisce che il calcolo dell'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali che siano avvenute in società controllate e collegate o che possono essere co-

munque riferite allo stesso datore di lavoro.

Quali condizioni basilari, necessarie per l'accesso alla misura agevolativa in commento, il comma 543, prevede che il credito d'imposta spetti a condizione che (cfr. Tavola 3):

- i lavoratori neo-assunti a incremento della base occupazionale non abbiano mai lavorato prima, oppure abbiano perso o siano in procinto di perdere un impiego precedente (con eccezione del caso di assunti portatori di handicap) o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di «lavoratore svantaggiato» (vedi Tavola 1);
- siano rispettate le prescrizioni previste dai CCNL per tut-

te le unità lavorative impiegate dal datore di lavoro che beneficia del credito d'imposta, anche per quelle che non danno diritto al credito d'imposta;

- siano rispettate le norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale durante l'anno 2007 per motivi diversi dal collocamento a riposo dei dipendenti.

Il diritto a fruire del credito in commento, invece, viene meno, così come previsto all'articolo 2, comma 545, nel caso in cui (cfr. Tavola 4):

- su base annuale il numero complessivo dei lavoratori a tempo determinato, indeter-

minato o con tipologie formative, risulta inferiore o pari a quello mediamente occupato nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2007;

- i posti di lavoro non siano conservati per almeno 3 anni o 2, se si tratta di piccole e medie imprese;
- vengano rilevate violazioni non formali (con irrogazione di sanzioni non inferiori a 5.000 euro alla normativa fiscale e contributiva sul lavoro dipendente), ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sicurezza nei posti di lavoro, commesse nel periodo 2007-2010, o vi sia stata una condanna per condotta antisindacale (ex art. 28 della Legge n. 300/1970).

TAVOLA 1

«LAVORATORE SVANTAGGIATO»

(articolo 2, lettera f, Regolamento Ce n. 2204/2002)

Per «lavoratore svantaggiato», si intende qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri seguenti:

- qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
- qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all'interno della Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro;
- qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un'occupazione stabile;
- qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
- qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico;
- qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
- qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
- qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;
- qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;
- qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale;
- qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti.

TAVOLA 2 - CREDITO D'IMPOSTA PER L'OCCUPAZIONE




TAVOLA 3 - CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO D'IMPOSTA

- Assunzioni ad incremento della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato presenti in media nell'anno 2007;
- Lavoratori assunti per coprire nuovi posti di lavoro e soggetti che non abbiano mai lavorato prima, abbiano perso o siano in procinto di perdere il posto di lavoro, siano portatori di handicap (L. 104) o donne rientranti nella definizione di «lavoratore svantaggiato»
... altre condizioni per l'accesso al credito ...
- rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- rispetto dei contratti collettivi per tutto il personale in forza;
- nessun decremento della base occupazionale nel periodo dal 1° novembre 2007 al 31 dicembre 2007, ad esclusione del pensionamento.

TAVOLA 4

